

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, e le percentuali da fissare per il calcolo dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(5)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, deve essere fissato un prezzo d'obiettivo per alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto al paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 90% per la campagna di commercializzazione 1991/1992 ed all'80% per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna

di commercializzazione; che date le modifiche che sono intervenute dal momento dell'adesione della Spagna in questa organizzazione di mercato, occorre allineare, fin dalla campagna di commercializzazione 1991/1992, il livello di sostegno spagnolo su quello applicabile nel resto della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 178,61 ecu per tonnellata.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11%,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18%.

*Articolo 2*

La percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissata al 90% per la campagna di commercializzazione 1991/1992 ed all'80% per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 51.

<sup>(4)</sup> Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(5)</sup> Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).